

Provincia di Bologna
Servizio Pianificazione Ambientale e Paesistica

PIANO TERRITORIALE
del
PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

(legge regionale 2 aprile 1988 n.11)

**Versione modificata a seguito del parere regionale
di cui alla Del. G.R. n.554 del 28/2/95**

1997

NORME DI ATTUAZIONE

Enti interessati

Comune di Lizzano in Belvedere

Comunità Montana dell' alta e media Valle del Reno - Zona n° 10

Direzione e Coordinamento

arch. Paola Altobelli

Gruppo di lavoro

dott. Nevio Agostini, arch. Francesco Evangelisti, arch. Lucia Montagni

Elaborazione Grafica

Carla Leonelli

Versione approvata con Delibera Giunta Regionale n° 134 del 15/02/1999

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART.1 DEFINIZIONI E GENERALITÀ	4
ART. 2 ATTUAZIONE DEL P.T.P.....	6
-Programma di sviluppo del Parco	6
-Progetti di intervento particolareggiato	6
-Regolamento del Parco	6
-Recepimento delle previsioni del P.T.P. da parte del P.R.G. comunale.....	7
-Programma finanziario di massima e quadro di coordinamento degli interventi prioritari.....	8
-Competenze gestionali e di attuazione del P.T.P. in capo all' Ente Parco	8
TITOLO II -NORME GENERALI	9
ART.3 NORME COMUNI AL PARCO E AL PRE - PARCO	9
3.1 Difesa del suolo e tutela delle emergenze morfologiche	9
3.2 Salvaguardia della qualità delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino	9
3.3 Tutela della flora e della vegetazione.....	10
3.3.1 Tutela di specie minacciate.....	10
3.3.2 Tutela delle aree forestali.....	12
Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale.....	12
3.4 Tutela dei prodotti del sottobosco	16
3.5 Tutela della fauna.....	17
3.6 Programma di monitoraggio dei caratteri naturali del territorio.....	19
3.6.bis. Conservazione degli habitat naturali.....	20
3.7 Salvaguardia delle forme prodotte dall' attività umana storica.....	20
3.8 Regolamentazione delle attività del tempo libero	21
3.9 Attività incompatibili con le finalità del Parco	21
ART.4 SISTEMA DELLA ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE DEL PARCO.....	22
TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO IN ZONE.....	25
ART.5 "ZONA A" DI PROTEZIONE INTEGRALE	25
1) quadro di riferimento	25
2) disposizioni attuative e gestionali	26
ART.6 "ZONA B" DI PROTEZIONE GENERALE	26
1) quadro di riferimento	26
2) disposizioni attuative e gestionali	27
Disposizioni relative alla zona B1	28
Disposizioni relative alla zona B2	28

ART.7 "ZONA C" DI PROTEZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATA ALLA FRUIZIONE TURISTICA	29
1) <i>quadro di riferimento</i>	29
2) <i>disposizioni attuative e gestionali</i>	30
TITOLO IV - ZONA DI PRE-PARCO	31
ART.8 GENERALITÀ	31
ART.9 PRE-PARCO BOSCHIVO (PPB)	34
ART.10 PRE-PARCO STORICO-AGRARIO (PPA):	34
ART. 11 PRE-PARCO SCIISTICO (PPS)	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 Definizioni e generalità

Finalità generale del Parco è la tutela dei beni naturali e della biodiversità presenti all'interno del territorio dell'area protetta. In particolare dovrà essere assicurata la salvaguardia degli equilibri ecologici degli ambienti di vetta e rupestri, in considerazione della presenza di specie ad alta specializzazione ecologica, della loro rarità in ambito regionale e nazionale e della loro fragilità.

Oggetto di tutela da parte del Parco sono altresì le estese formazioni forestali, uno degli elementi maggiormente rappresentativi dell'ambiente e del paesaggio dell'area protetta.

Finalità specifiche del Parco sono inoltre:

- tutelare, risanare, restaurare e valorizzare i beni di interesse storico-ambientale presenti sul territorio, quali testimonianze di una millenaria presenza antropica;
- incentivare le attività scientifiche, culturali e didattiche connesse alla fruizione dell'ambiente, favorendo la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, volti alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale del Parco;
- promuovere forme di sviluppo economico sostenibile, incentivando le attività eco-compatibili e l'occupazione locale, con particolare riferimento alle attività agricole, agrituristiche e di turismo rurale;
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio ed il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente dovrà essere perseguita, in particolare, attraverso la tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale.

Il Piano Territoriale del Parco (di seguito indicato come P.T.P.) è costituito da quattro gruppi di elaborati: la Relazione illustrativa e Programma finanziario di massima, gli Elaborati cartografici, le presenti Norme, le Analisi e indicazioni specifiche di settore. I quattro gruppi di elaborati costituiscono una struttura di piano integrata e relazionata al suo interno, e danno origine a un unico "corpo" pianificatorio e normativo omogeneo. Entro tale quadro la presente normativa, assolve alla funzione di fornire specificazioni dei vincoli e delle limitazioni nonché indirizzi per la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, definendo funzioni, attività e modalità d'uso del territorio del parco e del pre-parco, secondo l'articolazione in specifiche zone come indicato negli Elaborati grafici.

Il corpo pianificatorio e normativo costituisce riferimento obbligatorio per la formazione e la revisione dello strumento urbanistico comunale, per le parti di territorio interessate al parco e al pre-parco, che dovrà essere adeguato alle previsioni del P.T.P. entro dodici mesi dalla data di

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art.13 della l.r.36/88, come previsto dal comma 3 dell' art.12 della legge regionale 2 aprile 1988 n.11.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 11/88 e s.m. le aree comprese nei territori urbanizzati sono escluse dai vincoli del P.T.P. . A tal fine nell' elaborato T.1 - Previsioni di Piano- sono stati individuati con apposita simbologia "u" le aree aventi le caratteristiche di territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m. .

Il P.T.P. costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla l.r. 30/1/95 n.6 e ha l'efficacia di Piano Paesistico regionale, previsto dalla l. 8/8/85 n.431.

Il territorio del parco è suddiviso in zone e sottozone in relazione alla natura, stato di conservazione e qualità dei luoghi, alle modalità di fruizione degli stessi, e alle regole di uso e di intervento.

L' illustrazione di ogni norma relativa alle zone definirà:

- 1) quadro di riferimento;
- 2) disposizioni attuative e gestionali.

Il "quadro di riferimento" descrive ogni zona esponendone le principali caratteristiche e definendone il ruolo nel contesto di Parco, e stabilendo dunque gli obiettivi cui devono riferirsi le diverse azioni legate alla attuazione del P.T.P. e alla gestione del Parco. Il "quadro di riferimento" dovrà essere considerato per la valutazione di conformità di ogni azione e intervento attuativo e gestionale, da parte degli enti competenti.

Le "disposizioni attuative e gestionali" sono invece indicazioni maggiormente dettagliate e prescrittive per il conseguimento degli obiettivi espressi nel "quadro di riferimento"; ad esse devono riferirsi in modo diretto ed esplicito i diversi soggetti che partecipano all' attuazione e alla gestione del Parco.

Le presenti norme fanno riferimento alle tavole in scala 1:10.000, Elaborati grafici T.1, T.2, T.3, T.4 nonché alle tavole contenute nell'Elaborato 1- Analisi e indicazioni specifiche di settore.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente normativa vale il dettato della legge regionale 2 aprile 1988 n.11.

Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati:

- **ELABORATO 1 - ANALISI E INDICAZIONI SPECIFICHE DI SETTORE** (con allegati grafici in scala 1:10.000 e 1:25.000);

- **ELABORATI GRAFICI DI PIANO**

T.1 PREVISIONI DI PIANO (Scala 1:10.000);

T.2 SISTEMA DI ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE DEL PARCO (Scala 1:10.000);

T.3 ASSETTO DELLE PROPRIETÀ (Scala 1:10.000);

T.4 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE. TIPOLOGIE DI VEGETAZIONE E DI INTERVENTO (Scala 1:10.000);

- NORME DI ATTUAZIONE

- PROGRAMMA FINANZIARIO DI MASSIMA E QUADRO DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PRIORITARI.

Lo "Studio di fattibilità per un sistema di trasporto collettivo", Elaborato I.1 costituisce un allegato al Piano.

art. 2 Attuazione del P.T.P.

-Programma di sviluppo del Parco

Nel rispetto delle scelte del P.T.P., e secondo le finalità generali da esso richiamate e gli obiettivi specifici da esso stabiliti, l' Ente parco promuove iniziative atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti; il Programma di sviluppo del Parco, di cui all'art.16 della l.r. 2 aprile 1988, n.11 e successive modificazioni, individua le forme e i modi di agevolazione e promozione di attività e iniziative compatibili, definendo i progetti di intervento per l' attuazione del P.T.P., specificandone, in conseguenza di quanto esplicitato dal piano stesso, le priorità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

Il Programma di sviluppo ha validità da tre a cinque anni, è adottato dall' Ente parco ed è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

-Progetti di intervento particolareggiato

Nelle aree di particolare complessità individuate dal Piano, le previsioni del P.T.P. sono attuate da Progetti di intervento particolareggiato, di cui all'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1988, n°11 e successive modificazioni, che specificano gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi stabiliti dal P.T.P..

Il Progetto di Intervento particolareggiato è adottato dall' Ente parco, e pubblicato presso la sede del Ente parco e del Comune; entro sessanta giorni dal deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare all' Ente parco osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati possono presentare opposizioni.

L' Ente parco nei sessanta giorni consecutivi deduce su osservazioni, proposte e opposizioni presentate e trasmette le proprie deduzioni alla Provincia, che entro novanta giorni lo approva, introducendo eventuali modifiche d' ufficio necessarie a renderlo coerente al P.T.P..

-Regolamento del Parco

Il Regolamento del Parco, di cui all'art. 20 della legge regionale 2 aprile 1988, n°11 e successive modificazioni, disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni, alle prescrizioni e ai

vincoli stabiliti dal P.T.P. e determina criteri e parametri per gli indennizzi di cui all' art.30 della legge regionale 2 aprile 1988 n.11.

Secondo quanto stabilito dalle presenti norme il Regolamento dovrà disciplinare, tra l' altro, in modo particolare:

-le modalità per l' accesso al Parco sulla rete dei sentieri, e i criteri per la regolamentazione del traffico privato ove tale regolamentazione sia prevista dal Piano;

-la raccolta dei prodotti del sottobosco, prevedendo modalità di favore per i residenti nel Comune di Lizzano e per i proprietari dei terreni ricompresi nel Parco;

-la gestione faunistica nel Parco e nel Pre-Parco e l' attività venatoria nella zona di Pre-Parco che non è ricompresa nell' Oasi di protezione della fauna; le modalità della pesca.

Il Regolamento è elaborato dall'Ente di gestione del Parco ed approvato dalla Provincia entro 180 giorni dall'approvazione del P.T.P. . Successivamente alla sua approvazione deve essere inviato alla Giunta regionale, che può apportarvi modifiche entro i successivi 90 giorni, decorsi i quali il Regolamento acquista efficacia.

Ove leggi di settore lo prevedano, ed in particolare per quanto riguarda la raccolta dei prodotti del sottobosco e l'esercizio dell' attività venatoria nel pre-parco, possono essere predisposti dall'Ente di gestione Regolamenti stralcio temporanei, della durata massima di 1 anno, secondo le medesime procedure sopra descritte.

-Recepimento delle previsioni del P.T.P. da parte del P.R.G. comunale

Il Comune di Lizzano in Belvedere adegua il proprio strumento urbanistico alle previsioni del presente piano secondo le modalità previste al comma 3, dell'art.12 della legge regionale 2 aprile 1988, n°11 e successive modificazioni.

Il P.R.G. non potrà prevedere interventi di urbanizzazione all' interno del Parco, che non siano specificamente consentiti dalle presenti norme.

Nel territorio di Pre-parco, in aderenza ai nuclei abitati esistenti, in sede di adeguamento del P.R.G. al P.T.P., potrà essere consentita la previsione di limitate aree da urbanizzare, purché sia dimostrato un fabbisogno non altrimenti soddisfacibile e purché siano coerenti con le disposizioni generali di tutela del P.T.P..

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del Pre-Parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco e di Pre-Parco, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di Gestione ai sensi dell'Art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

Il Parere di Conformità è richiesto, all'E.d.G., dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'E.d.G. si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano.

Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'E.d.G. può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del P.d.C. può essere interrotto una sola volta per la richiesta di integrazioni della documentazione.

Preventivamente alla presentazione agli enti competenti per l'autorizzazione e/o concessione di progetti relativi ad attività, impianti, opere, da realizzare nel territorio del Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati di cui all'art. 13 della L.R. n. 47/78 come delimitati dal presente Piano, deve essere richiesto un Nulla-osta all'Ente di Gestione del Parco che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

-Programma finanziario di massima e quadro di coordinamento degli interventi prioritari

Il Programma finanziario di massima, elemento costitutivo del P.T.P., ai sensi dell'art.8 della l.r. 11/88, comma 1, lett.e), costituisce il quadro complessivo degli interventi individuati per la realizzazione del Parco e per la sua funzionalità, riguardando opere ed attività di ricerca, informazione, organizzazione e gestione.

Il primo triennio successivo all' approvazione del P.T.P. assumerà un particolare ruolo per la formazione del Parco, per la sua attuazione e per la sua "messa a regime". Al Programma finanziario di massima è allegato un quadro di coordinamento degli interventi che si ritengono prioritari per il primo triennio, precisandone priorità, tempi e modalità di esecuzione. Detti interventi possono essere suddivisi in due categorie: quelli che sviluppano e approfondiscono il P.T.P., rimanendo però ancora a livello progettuale, e quelli che attuano direttamente le finalità del Parco. Nel triennio in oggetto le due categorie si saldano in un unico processo attuativo, che richiede alcune verifiche progressive sulla stato di attuazione del P.T.P. da parte dell' Ente parco, che saranno rese pubbliche secondo le vigenti procedure di legge.

- Competenze gestionali e di attuazione del P.T.P. in capo all' Ente Parco

Oltre alle competenze generali stabilite dalla legge e quelle specificamente richiamate dagli articoli di questa normativa, l' Ente Parco rilascia il parere di conformità citato al precedente comma 4, avvalendosi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico del Parco.

Il Comitato Tecnico Scientifico, organismo con funzioni propositive e consultive, deve esprimere parere, su richiesta dell' Ente Parco, nei casi previsti dal P.T.P. e dallo Statuto del Parco, e inoltre obbligatoriamente sui seguenti provvedimenti:

- a) proposte di regolamento del Parco
- b) adozione del Programma di sviluppo
- c) adozione dei Progetti di intervento particolareggiati
- d) approvazione di progetti, di iniziativa dell' Ente Parco, di restauro ambientale, di monitoraggio e ricerca scientifica, di educazione ambientale.

TITOLO II - NORME GENERALI

art. 3 Norme comuni al Parco e al pre- Parco

La seguente norma, salvo ove diversamente specificato, si applica all' intero territorio del parco e del pre- Parco, salvo quanto specificato nei singoli articoli.

3.1 Difesa del suolo e tutela delle emergenze morfologiche

Fatto salvo quanto disposto dal titolo V delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale in termini di limitazioni delle attività di trasformazione e d' uso derivanti dall' instabilità o dalla permeabilità dei terreni, per quanto attiene la difesa del suolo, si fa riferimento all' Elaborato T4 e alle categorie di gestione della vegetazione e tipologie d' intervento ivi indicate (specificate al seguente punto 3.3).

Gli interventi di ripristino, contenimento e protezione del suolo che si renderanno necessari, dovranno essere attuati con tecniche proprie della bioingegneria, che privilegino l' uso di materiali naturali.

Le emergenze morfologiche indicate nella Carta delle proposte di intervento idrogeologico di cui all' Elaborato 1 con i numeri 3, 4, 2, 5 e 7, devono essere salvaguardate da ogni attività che possa modificarne la forma e la funzione naturale o impedirne la riconoscibilità. L' Ente parco dovrà attivare uno studio che approfondisca e specifichi le indicazioni di tutela per queste aree.

E' vietata la raccolta e l' asportazione di fossili, minerali e concrezioni; è vietato altresì l' esercizio di nuove attività estrattive, salvo quanto, specificato all' art. 9.

3.2 Salvaguardia della qualità delle acque, delle sorgenti e delle rocce-magazzino

Le acque dovranno essere salvaguardate da ogni forma di inquinamento.

E' vietato l' impiego di sostanze sintetiche finalizzate alla concimazione, all' inerbimento, al diserbo, alla difesa fitosanitaria della vegetazione, salvo deroghe per specifici e motivati interventi che l' Ente Parco potrà concedere, previa espressione di parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

Le zone interessate dalla presenza di sorgenti, comprese quelle stagionali, sono tutelate sotto

l'aspetto ambientale e vegetazionale, unitamente ai bacini di alimentazione delle sorgenti stesse. Non sono consentiti interventi o attività che possano indurre modificazioni nella qualità delle acque superficiali e sotterranee.

L'E.d.G. per garantire, ai fini dell'art. 3, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il livello di deflusso necessario all'equilibrio degli ecosistemi connessi alle acque, individua i criteri per l'ammissibilità delle captazioni esistenti e proposte, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 25 della L. 36/94. In attesa dell'individuazione di tali criteri, è vietato ogni intervento di captazione che determini allontanamento delle acque dal punto di affioramento naturale, se non per motivi di conservazione del suolo e difesa idrogeologica, previa dimostrazione della compatibilità con il mantenimento dell'ecosistema connesso alla presenza della sorgente stessa.

Eventuali richieste di captazione motivate da esigenze acquedottistiche dovranno essere inoltre accompagnate da una verifica e attestazione della piena funzionalità della rete distributiva e dalla dimostrazione della compatibilità con il mantenimento dell'ecosistema connesso alla presenza della sorgente. Le richieste saranno autorizzate previo parere, ai sensi della L. 36/94, dell'E.d.G., sentito il Comitato tecnico-scientifico.

L'E.d.G., al fine di precisarne le modalità di tutela, attiverà un apposito studio idrogeologico e ambientale volto: all'individuazione delle sorgenti; alla delimitazione delle aree costituenti il naturale magazzino delle stesse, corrispondenti prevalentemente alle formazioni di macigno con fratturazione pervasiva; alla individuazione e qualificazione degli ecosistemi collegati.

3.3 Tutela della flora e della vegetazione

La vegetazione del Parco costituisce uno degli elementi naturali più qualificanti del territorio, sia in riferimento al significato biologico ed ecologico che riveste, sia per il suo valore paesaggistico.

La tutela della flora e della vegetazione dovrà essere attuata sulla base di quanto di seguito specificato e tramite la predisposizione degli strumenti di ordinaria gestione forestale previsti dalla legge, che dovranno essere redatti secondo le indicazioni di questo Piano.

L'E.d.G. avvierà un apposito programma di ricerca per la verifica e l'aggiornamento del censimento degli elementi vegetazionali significativi del Parco e del pre-Parco. Tale programma dovrà censire la diversità floristica e vegetazionale presente, individuando anche le specie e le cenosi minacciate ulteriori rispetto a quanto elencato al successivo punto 3.3.1.

3.3.1 Tutela di specie minacciate

All'interno del Parco possono risultare particolarmente minacciate da fattori di origine antropica le specie di seguito elencate, raggruppate in base allo specifico fattore di minaccia:

a) fattore di minaccia: raccolta scapi fiorali e rizomi

SPECIE	AMBIENTE
<i>Anemone narcissiflora</i>	Praterie
<i>Aquilegia alpina</i>	Praterie di vetta
<i>Aster alpinus</i>	Praterie di vetta
<i>Convallaria majalis</i>	Praterie
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Rocce, praterie, boschi umidi
<i>Gentiana lutea</i>	Praterie, zone umide
<i>Gentiana purpurea</i>	Praterie, vaccinieti
<i>Leucjum vernum</i>	Praterie
<i>Pulsatilla alpina</i>	Praterie
<i>Trollius europaeus</i>	Praterie
<i>Tulipa australis</i>	Praterie

b) fattore di minaccia: captazione sorgenti, regimazione acque, danneggiamento zone umide

SPECIE	AMBIENTE
<i>Eriophorum latifolium</i>	Praterie umide, rive
<i>Pinguicola vulgaris</i>	Praterie umide, rive
<i>Saxifraga aizoides</i>	Praterie, rocce umide

c) fattore di minaccia: taglio diretto durante operazioni selvicolturali in boschi di latifoglie

SPECIE	AMBIENTE
<i>Quercus crenata</i>	Boschi misti
<i>Taxus baccata</i>	Faggete
<i>Staphylea pinnata</i>	Faggete
<i>Ilex aquifolium</i>	Faggete

d) fattore di minaccia: interventi selvicolturali in boschi di conifere

SPECIE	AMBIENTE
<i>Goodyera repens</i>	Pinete
<i>Epipogium aphyllum</i>	Abetine e faggete

e) fattore di minaccia: abbandono e rinaturalizzazione prati e pascoli

SPECIE	AMBIENTE
<i>Orchidacee</i>	Praterie
<i>Gentiana lutea</i>	Praterie
<i>Crocus vernus</i>	Praterie
<i>Gentiana cruciata</i>	Praterie

Qualora i fattori di minaccia di cui sopra mettessero a rischio le specie elencate o altre, sulla base dei risultati del progetto di censimento e monitoraggio, di cui al successivo art. 3.6, l'Ente Parco, sentito il Comitato tecnico-scientifico, potrà stabilire misure eccezionali temporanee, volte ad assicurare la conservazione dei popolamenti. Il Regolamento definirà le forme di protezione delle specie per cui risulterà necessaria.

In particolare per quanto riguarda gli interventi selvicolturali si dovrà preventivamente verificare la presenza di specie minacciate e adottare le opportune precauzioni.

3.3.2 Tutela delle aree forestali

La presente norma definisce le linee guida per la redazione dei Piani di gestione forestale (o Piani economici) di cui all'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30; detti piani dovranno comunque essere elaborati nel rispetto delle norme delle specifiche zone di Parco in cui le aree boscate ricadono, come descritte ai successivi articoli 5, 6 e 7 delle presenti norme. In caso di contraddizione fra disposizioni diverse, relative a categorie, tipologie, ecc. si applica quella maggiormente cautelativa. Ai fini dell'approvazione dei Piani di gestione forestale e dei piani di coltura e conservazione, gli Enti competenti devono acquisire il parere di conformità con il P.T.P. formulato dall'E.d.G. del Parco. In attesa della realizzazione e approvazione dei Piani di gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata di cui ai precedenti commi, tutti gli interventi a carico del bosco o delle infrastrutture per la gestione forestale, sono sottoposti al nulla-osta rilasciato dall'E.d.G. del Parco; gli enti territoriali delegati in materia forestale sono tenuti a farne richiesta all'E.d.G., sia per gli aspetti programmatori, che pianificatori ed autorizzativi. Gli interventi nel Parco e pre-Parco dovranno essere pienamente conformi alle disposizioni delle P.M.P.F. approvate con delibera del Consiglio regionale n. 2354 in data 1/3/95, che devono essere applicate nella loro totalità, anche con riferimento all'art. 55 (rilascio di matricine). In particolare per quanto riguarda il pre-Parco, valgono le disposizioni del successivo articolo 9.

Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale.

La tavola T.4 relativa alle indicazioni di gestione della vegetazione, suddivide il territorio del Parco in aree di gestione omogenee sotto il profilo idrogeologico, prevedendo per ognuna una "tipologia d'

intervento" appropriata. Ogni area è identificata in planimetria da un perimetro, da una campitura (che fa riferimento alla "categoria di gestione della vegetazione") e da un numero (che fa riferimento alla "tipologia d' intervento" di cui al successivo punto b) della presente norma). La tavola T.4, in riferimento alle analisi svolte sulla consistenza della vegetazione, individua aree omogenee in quanto a "tipo di vegetazione", cui la presente norma associa specifici indirizzi silvocolturali, da considerare contestualmente alle categorie e alle tipologie di cui sopra. Altre indicazioni utili alla redazione dei Piani di gestione sono reperibili nelle "Analisi e indicazioni specifiche di settore" (elaborato 1).

a) categorie di gestione della vegetazione

Protezione Integrale: le aree interessate coincidono con le Zone A, al cui interno l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. Non sono ammessi interventi di gestione della vegetazione.

Protezione Generale (PG): stretta azione di tutela; è possibile attuare modesti interventi per eliminare l' eventuale presenza di specie estranee introdotte, o per ripristinare l' efficienza della copertura arborea, con la finalità di favorire il costituirsi di equilibri naturali.

L'utilizzazione del bosco a scopi produttivi nei terreni di proprietà privata è consentita entro i limiti delle presenti norme; nei terreni di proprietà pubblica il bosco assume esclusivamente funzioni di difesa idrogeologica, di fruizione turistica e soprattutto di conservazione della diversità biologica e degli habitat naturali; sono quindi ammessi esclusivamente interventi con finalità fitosanitarie e di miglioramento strutturale e della composizione specifica che possono dare luogo ad un prelievo legnoso da destinarsi alla vendita o all' utilizzo diretto.

Usi Multipli integrati (UM): zone nelle quali, pur prevalendo esigenze di tutela ambientale e turistiche i boschi possono svolgere anche funzioni produttive; i boschi dovranno essere condotti gradualmente verso equilibri compositivi, strutturali e provvigionali caratterizzati da un maggior grado di naturalità (popolamenti misti, ad alto fusto, con rinnovazione naturale). Il modello generale e finale di riferimento per il governo di questi boschi è l' "alto fusto a gruppi con trattamento variabile", con composizione mista e elevati valori di biomassa unitaria che, date le condizioni strutturali di partenza, modificabili solo gradualmente, si esplicherà per lungo tempo nel taglio successivo a gruppi, da attuarsi progressivamente durante le operazioni colturali intercalari e alla fine del turno che verrà stabilito dal piano di gestione forestale; nelle fustaie si interverrà con tagli successivi gradualmente (a gruppi) e nei cedui si dovrà procedere alla conversione per via naturale, con eventuali integrazioni. Negli interventi non si dovrà comunque scendere sotto un livello di biomassa per ettaro (provvigione) minima di garanzia della multifunzionalità del bosco, da stabilirsi in sede di redazione del piano di gestione, rispettivamente per cedui e fustaie. Saranno da selezionare in bosco alcune piante utili all' avifauna; le aree non boscate devono essere mantenute come tali;

Uso Turistico e gestione tradizionale (UT): categoria di gestione appropriata per i boschi destinati a svolgere una prevalente ed essenziale funzione turistica, ovvero ubicati nelle strette vicinanze di aree di servizio al Parco o che devono soddisfare esigenze produttive tradizionali della popolazione

locale; gli interventi previsti dovranno salvaguardare gli equilibri essenziali e particolari della vegetazione forestale e le funzioni paesaggistiche e di difesa del suolo, assicurandone la continuità nel tempo. Il modello di riferimento, analogamente a quanto previsto per la categoria UM, è quello dell' "alto fusto a gruppi con trattamento variabile"; per i boschi cedui di proprietà dei Consorzi di utilisti, ferma restando l'esigenza di privilegiare la loro conversione all'alto fusto, il Piano di gestione forestale potrà individuare porzioni di bosco in cui è opportuno mantenere il governo a ceduo.

b) tipologie di intervento

1) Nessun intervento di sistemazione: non deve essere previsto nessun intervento di modificazione dello stato attuale o futuro dei luoghi.

In tali aree si sconsigliano interventi correttivi o modificazioni della situazione attuale, in quanto le aree in erosione sono funzionali al sistema torrentizio in cui recitano e sono caratteristiche di un paesaggio peculiare da mantenere a libera e spontanea evoluzione, mentre le aree stabili o sottoposte a processi morfodinamici di modesta intensità e frequenza non richiedono interventi in quanto sono già in condizioni di equilibrio.

2) Interventi integrativi sulla vegetazione protettiva, senza limitazioni fisiche (dovute alle caratteristiche geomorfologiche del sito).

Tali interventi si intendono attraverso impianto di copertura erbacea e arbustiva autoctona solo come integrazione dell' esistente; le aree sono tendenzialmente stabili o sottoposte a processi morfodinamici di modesta intensità e frequenza perchè già in equilibrio.

3) Interventi integrativi sulla vegetazione protettiva, con limitazioni fisiche (dovute alle caratteristiche geomorfologiche del sito)

Tali interventi si intendono attraverso impianto di copertura erbacea e arbustiva autoctona solo come integrazione dell' esistente su versanti caratterizzati da limitazioni fisiche (scarsità di acqua utile, modesta potenza della coltre detritica superficiale, natura e/o maturità pedologica, ecc...); possono essere necessarie opere leggere di contenimento e stabilizzazione di depositi eluvio-colluviali, da verificare caso per caso.

4) Miglioramento con copertura erbacea e arbustiva

Si tratta di aree modificate dall' attività antropica. Tali interventi si intendono come piantumazioni anche intensive da verificare caso per caso e comunque sempre utilizzando essenze autoctone, rispettando gli stadi dinamici della vegetazione.

Vedasi la carta delle proposte di intervento idrogeologiche.

5) Conservazione e miglioramento colturale

Si tratta di aree dove non sono necessari interventi integrativi, poichè l' evoluzione morfologica appare contenuta entro i limiti organici dell' area; occorre controllarne l' evoluzione naturale ed eventualmente operare degli interventi correttivi da verificare caso per caso.

6) Interventi di miglioramento del drenaggio

Si tratta di aree dove il drenaggio superficiale appare anastomizzato da interventi antropici, fossilizzato o incerto e poco definito. La carenza di drenaggio superficiale naturale favorisce l'infiltrazione e a volte il decorticamento, lo sviluppo di soliflussi e reptazioni. Gli interventi devono perciò essere volti a favorire la rinaturalizzazione del reticolo idrografico minore fossile, anastomizzato o coperto da vegetazione non spontanea. In alcuni casi da valutarsi specificatamente potranno essere necessarie opere leggere di contenimento e stabilizzazione dei depositi eluvio-colluviali.

c) tipi di vegetazione

La vegetazione del Parco si può sinteticamente suddividere nel modo seguente:

- formazioni forestali
- brughiere di crinale e praterie cacuminali
- vegetazione delle cenge e dei versanti.

Per quanto riguarda le formazioni forestali, valgono le indicazioni relative agli interventi silvocolturali riportate al punto successivo; per gli altri tipi di vegetazione, individuati nell'elaborato T.4 per il Parco, e per le aree aventi le medesime caratteristiche presenti nel pre-Parco, come risultanti dalla Carta della vegetazione del Parco regionale del Corno alle Scale elaborata dal Servizio Cartografico e Geologico della Regione Emilia-Romagna (scala 1:10.000), trattandosi di ambienti di grande rilevanza naturalistica non sono consentite opere ed attività che comportino l'alterazione o l'interruzione del cotico erboso naturale, anche per minime estensioni, gli interventi eventualmente previsti in Piani particolareggiati, da realizzarsi nel P.P. sciistico previo nulla-osta dell'E.d.G., su parere del C.T.S. dovranno proporsi come obiettivo anche il mantenimento del ripristino del cotico erboso.

d) interventi silvocolturali

Faggeti e abieti faggeti: in zone assegnate alla categoria di gestione PG gli interventi selvocolturali dovranno essere limitati all'eliminazione di elementi nocivi o estranei presenti nelle cenosi. In zone UM si provvederà alla conversione dei cedui in alto fusto mediante invecchiamento e interventi a gruppi frequenti, selettivi e moderati, favorendo, ove possibile, l'affermarsi della rinnovazione naturale da seme e assicurando la presenza e lo sviluppo delle specie secondarie. Solo in casi particolari si potranno ritenere necessari interventi artificiali di rinfoltimento.

Faggeti e abieti faggeti coniferati: in zone UM diradamenti e tagli di rinnovazione a fine turno tenderanno a realizzare gradualmente il modello colturale sopra indicato.

Bosco misto submontano e ostrieti pionieri: in zone UM e UT devono realizzarsi gradualmente e periodici interventi selettivi volti a realizzare composizioni più adatte alle locali potenzialità della vegetazione.

Castagneti da frutto abbandonati: Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati potrà avvenire preferibilmente nelle aree boscate poste in prossimità dei nuclei abitati e della viabilità

principale tenendo conto delle ottimali condizioni stazionali. Il loro recupero è subordinato al rilascio di nulla-osta sul progetto di intervento da parte dell'E.d.G. del Parco; tale progetto dovrà contenere una relazione tecnica sulle caratteristiche floristiche, vegetazionali ed ecologiche dell'area, nonché indicazioni per le modalità di gestione.

Boscaglie ripariali: sono ammessi limitati interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, nel rispetto della conservazione della diversità biologica esistente e, nel caso siano finalizzati alla sicurezza idraulica, secondo i criteri stabiliti dalla delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/1994; gli interventi potranno essere realizzati previa acquisizione di nulla-osta rilasciato dall'E.d.G. del Parco.

Ulteriori indirizzi da rispettare nella redazione dei piani di gestione forestale derivano dalle finalità di protezione della fauna all'interno del Parco:

- mantenimento di radure all'interno della foresta;
- mantenimento di alberi vecchi, cavitati, morti, marcescenti e caduti all'interno della foresta e di alberi vecchi e cavitati anche all'esterno;
- mantenimento ed ampliamento di ambienti ecotonali non solo intorno alle radure e ai margini della foresta, ma anche fuori di essa per spontanea ricolonizzazione di pascoli e coltivi abbandonati e sotto forma di siepi e macchie;
- mantenimento e diffusione di alberi e arbusti fruttiferi, favorendo sempre la plurispecificità;
- mantenimento della vegetazione ripariale;
- salvaguardia delle raccolte d'acqua dall'interrimento per cause antropiche e conservazione della vegetazione naturale ad esse relativa;
- mantenimento di esemplari di grandi dimensioni di specie esotiche nelle aree con funzioni di arboreto.

Per la tutela dei prodotti del sottobosco è inoltre opportuno che i piani di gestione forestale prevedano di intensificare le colture che si sviluppano naturalmente, incentivandone la diffusione, conservando l'esistente con operazioni colturali quali la rimonda delle piante, e la sostituzione di quelle che più non producono.

3.4 Tutela dei prodotti del sottobosco

All'interno del Parco, la raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi epigei commestibili e non, muschi, fragole, lamponi, mirtili, more di rovo, bacche di ginepro) è disciplinata dal Regolamento del Parco sulla base delle norme vigenti in materia, al fine di assicurare l'integrità nel tempo delle relative formazioni vegetali, la conservazione delle biocenosi e la loro riproducibilità.

Per quanto riguarda i funghi epigei spontanei la raccolta sarà disciplinata ai sensi della l.r. 2/4/96 n.6, tenendo conto dei seguenti criteri:

- la raccolta è vietata a chiunque nelle zone A di protezione integrale;

- nelle altre zone, compreso il Pre-Parco, il Regolamento potrà stabilire limitazioni alla raccolta ulteriori a quelle previste dalla l.r.6/96, qualora lo richieda la necessità di salvaguardare alcune parti del territorio da una frequentazione troppo intensa, al di fuori dei sentieri segnalati;
- le limitazioni potranno essere riferite ai quantitativi raccogliabili, alle giornate e ai periodi in cui è ammessa la raccolta, o alla esclusione di alcune specie, qualora si riscontri il rischio di una eccessiva rarefazione delle stesse;
- dovranno essere fissate le modalità e le condizioni di rilascio di autorizzazioni annuali (previste dall'art.4 della l.r.6/96) a favore di residenti, proprietari, coltivatori diretti, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive, di soci attivi di cooperative agricolo-forestali, e di chi abbia in gestione l' uso del bosco.

Per quanto riguarda i mirtilli e gli altri prodotti del sottobosco, il Regolamento dovrà disciplinare la raccolta secondo i seguenti principi:

- la raccolta è vietata a chiunque nelle zone A di protezione integrale;
- la raccolta quantitativa giornaliera non potrà superare le quantità stabilite dall'art.10 della l.r. 24/1/77 n.2;
- l' Ente parco potrà interdire la raccolta di tutti i prodotti del sottobosco in determinate zone per periodi consecutivi non inferiori a 4 settimane ove si verificassero gravi rischi di depauperamento della flora o di deterioramento dell' ecosistema;
- la raccolta di mirtilli spontanei potrà essere consentita dall' Ente Parco, unicamente agli operatori economici tradizionali residenti nel Comune, stabilendo un quantitativo massimo giornaliero per operatore non superiore a 50 kg, in zone servite da strade forestali esistenti in buono stato di manutenzione, col divieto di fuoriuscire con mezzi motorizzati dai tracciati stradali (tali operatori dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento);
- le modalità di raccolta devono essere stabilite prevedendo i divieti di cui agli art. 12 e 13 della l. r. 24 /1/ 1977 n.2.

Fino all' entrata in vigore del Regolamento, la raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata in tutto il territorio del Parco; la regolamentazione dovrà, per quanto possibile, risultare omogenea a quella degli altri Parchi regionali appenninici, in particolare del parco dell' Appennino modenese.

3.5 Tutela della fauna

Il patrimonio faunistico è tutelato attraverso il mantenimento e la conservazione degli habitat, eventualmente anche attraverso interventi di recupero, ovvero mediante la realizzazione di progetti di reintroduzione. L'E.d.G. promuove la conoscenza della fauna del Parco predisponendo materiali divulgativi e percorsi attrezzati o aree faunistiche; in particolare predispone percorsi

schermati e punti di osservazione (capanni, altane, ecc...) in zone significative sotto l'aspetto zoologico; propone inoltre attività finalizzate alla diffusione delle conoscenze sulla fauna.

All'interno del Parco e del pre-Parco è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare o disturbare volontariamente la fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

L'E.d.G., sentito il C.T.S., può autorizzare la cattura di esemplari animali nell'ambito di ricerche scientifiche volte alla conoscenza della fauna e dell'ecosistema. La metodica di cattura ed i metodi di eventuale marcatura verranno stabiliti al momento della autorizzazione, tenendo conto di limitare al minimo il rischio legato alle operazioni necessarie.

E' vietato effettuare il rilascio di animali nel territorio del Parco e del pre-Parco.

Eventuali operazioni di reintroduzione e ripopolamento di specie di particolare interesse conservazionistico per il Parco dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dallo specifico progetto approvato dal Parco su parere del C.T.S. ed in conformità alle vigenti norme di legge ed al Piano Faunistico regionale.

In caso di dimostrati squilibri del sistema ecologico l' E.d.G. potrà autorizzare, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, interventi di cattura, allontanamento ed eventualmente abbattimento di esemplari secondo le modalità stabilite da un apposito programma di intervento; nel dar corso allo stesso si procederà inizialmente adottando i cosiddetti "metodi ecologici" previsti all'art. 19 della legge 157/92 ed eventualmente indicati dall'I.N.F.S.; solo dopo aver verificato l'inefficacia degli stessi verranno realizzate le catture e/o gli abbattimenti.

Al fine di evitare disturbo o uccisione della fauna selvatica, è vietato fare vagare i cani liberi nel Parco e al di fuori delle aree eventualmente adibite nel pre-Parco e contrassegnate con relativi cartelli e secondo le modalità stabilite dal Rp. Nelle zone "A", "B" e "C" è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti; nel pre-Parco vale quanto specificato al successivo art. 8.

Gli interventi che l'Ente Parco riterrà opportuno eseguire dovranno essere precisati in un programma di gestione faunistica poliennale.

In tutto il Parco, oltre a quanto già previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela della fauna, sono inoltre stabiliti i seguenti divieti:

- esercitare pesca, catturare, danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi mezzo;
- introdurre specie animali estranee alla fauna autoctona (intesa a livello di specie, sottospecie e popolazione), nonchè effettuare qualsiasi tipo di immissione in libertà (compresi reintroduzioni o popolamenti), salve le operazioni tecniche previste dai piani di gestione adottati dall' Ente parco, con le modalità sopra individuate;
- abbandonare e far vagare cani e gatti fuori dalle pertinenze delle abitazioni;

- abbattere e danneggiare boschi, boschetti, siepi, filari, grandi alberi, alberi vecchi e cavitati, se non nell' ambito dei piani di gestione forestale di cui all' art.3, punto 3.3;
- effettuare sfalci di vegetazione spontanea nel periodo riproduttivo della fauna;
- raccogliere frutti di piante spontanee di qualsiasi tipo, salvo quanto autorizzato dall' Ente parco;
- installare recinzioni di terreni tali che impediscano il libero transito di animali selvatici; quando tale installazione sia necessaria, limitatamente ai pascoli, dovrà essere realizzata per mezzo di fili non spinati o reti distanziate dal suolo e in ogni caso dovranno essere poste in opera strutture di attraversamento indicate dall' Ente Parco, sentito il Comitato tecnico-scientifico;
- spargere biocidi o altre sostanze nocive o inquinanti, in particolare negli impluvi le cui acque afferiscono a raccolte d' acqua anche temporanee.

I Programmi di ricerca sulla fauna che l' Ente Parco dovrà promuovere saranno:

- inventario faunistico del Parco, corredato di informazioni sulla corologia e l' autoecologia delle specie;
- studio faunistico, biogeografico ed ecologico della fauna delle praterie e brughiere d' altitudine (Vertebrati e Invertebrati);
- analisi della composizione e struttura delle comunità ornitiche, anche in funzione della struttura della vegetazione, degli stadi evolutivi della stessa e degli interventi di gestione;
- analisi della composizione e struttura delle comunità di micromammiferi terragnoli, anche in relazione alla copertura vegetale e ad altri fattori ecologici;
- ricerche eto-ecologiche e demografiche sulle specie residenti di mammiferi di interesse diretto per la gestione, con particolare riferimento a dimensione, dinamica e struttura delle popolazioni, distribuzione spaziale e stagionale, uso dell' habitat, utilizzazione delle risorse trofiche, predazione e tutte le interrelazioni con le altre componenti dell' ecosistema;
- studio eto-ecologico delle specie minacciate;
- analisi del popolamento animale e delle condizioni ecologiche dei corsi e delle raccolte d' acqua, anche temporanee;
- analisi degli effetti sulla fauna (soprattutto Vertebrati, ma anche fauna del suolo) delle attività di fruizione, con riguardo sia alle modalità che al carico.

3.6 Programma di monitoraggio dei caratteri naturali del territorio

L' Ente Parco dovrà predisporre, entro un anno dall' approvazione del P.T.P., un "Programma di monitoraggio dei caratteri naturali del territorio", in particolare rivolto al controllo delle dinamiche relative al suolo, alle acque, alla vegetazione, alla fauna, nonché alla valutazione dell' impatto della fruizione turistico-ricreativa su dette dinamiche.

I risultati del Programma dovranno essere periodicamente valutati dal Comitato Tecnico Scientifico e, se del caso, assunti come riferimento per l' emanazione, da parte dell' Ente Parco, di prescrizioni di gestione a tempo determinato, per aumentare l' efficacia della protezione ambientale. Gli stessi risultati saranno oggetto di periodica pubblicazione da parte dell' Ente Parco.

3.6.bis. Conservazione degli habitat naturali

Ai fini della conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE del 21. maggio 1992 i siti proposti per la costituzione della rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria "(S.I.C.)" di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva citata sono sottoposti a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente.

I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione " (Z.S.C.) ai sensi dell'art. 4 c.4 della Direttiva citata sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

Le norme di cui al comma precedente si applicano alle "Zone di Protezione Speciale, Z.P.S." di cui alla direttiva 79/409/Cee del 2 aprile 1979, art. 4, c.1.

Le opportune misure per la conservazione dei siti di cui ai commi precedenti sono individuate attraverso il Regolamento del Parco che provvede anche ad indicare gli interventi da realizzare a tal fine in via prioritaria.

3.7 Salvaguardia delle forme prodotte dall' attività umana storica

Tutti i manufatti di materiali naturali (pietra e legname) prodotti dall' attività dell' uomo devono essere conservati e valorizzati secondo i fini del Parco; in particolare, oltre agli edifici, muretti a secco di sostegno a sentieri e mulattiere, di delimitazione delle proprietà, di sostegno a terrazzamenti, ponticelli e passerelle, sostegni e gradini in pietra e legname lungo i sentieri. A tale scopo l'Ente Parco attiverà, come previsto all'art.2, uno specifico studio dei manufatti prodotti dall'attività storica dell'uomo, dettando anche appositi criteri e linee guida per il loro recupero e conservazione.

Ai fini di una efficace protezione faunistica, in caso di interventi edilizi, si deve aver cura di conservare o ricostruire manufatti atti a favorire la nidificazione di specie di Uccelli antropofile, quali Rondine, Balestruccio, Rondone, alcuni Strigiformi, e altre occasionalmente tali, quali Ballerine, Codirossi, Pigliamosche, Chiroterri.

Le modalità di intervento e le destinazioni ammissibili per gli edifici secondo i fini del Parco sono specificate nelle norme relative ad ogni zona; tali indicazioni risultano prescrittive per le norme di tutela e salvaguardia dei beni culturali e storico testimoniali del P.R.G. comunale. Ai sensi dell' art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1995 n.6, il Comune attiverà un apposito studio finalizzato al censimento degli edifici non più connessi all'attività agricola, all'interno del quale sarà considerata anche la relazione tra singolo edificio e zona omogenea di P.T.P. nella quale ricade.

3.8 Regolamentazione delle attività del tempo libero

Gli interventi finalizzati ad ottenere lo sviluppo di attività ricreative, turistiche e sportive, compatibili con i fini istitutivi del Parco, sono subordinati all'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del territorio, già indicate nell' art.1; compatibilmente con il rispetto delle predette finalità, gli interventi previsti perseguiranno i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
- riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio di Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;
- fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle sponde fluviali e delle attrezzature interne per attività di tempo libero, sociali o culturali delle comunità locali.

In tutte le zone del parco (esclusa la zona A) è consentita la pratica dell'alpinismo sia estivo che invernale, a condizione che siano rispettati tutti i vincoli previsti dalle presenti norme in materia di accessibilità alle diverse zone del Parco.

3.9 Attività incompatibili con le finalità del Parco

Con riferimento al dettato della legge regionale 2 aprile 1988, n°11 e successive modificazioni, nonché ai relativi effetti sugli equilibri ambientali, sono da considerare non compatibili con le finalità istitutive del Parco le seguenti attività:

- discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi: l'impianto di nuove attività di questo tipo è vietato;
- attività estrattive; è vietato l'impianto di nuove attività di questo tipo nel parco;
- attività agricole e zootecniche di tipo intensivo;
- allargamento o impianto di nuove stazioni invernali, salvo quanto precisamente stabilito dalle presenti norme per la zona PPs e per la zona C relativamente alle piste da sci di fondo;

-caccia: è vietato l' esercizio venatorio a norma dell' art. 7 comma 2 della legge regionale 2 aprile 1988 n.11 e dell' art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n.157; nel territorio del Parco sono possibili, previo parere favorevole dell' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, solamente interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell' equilibrio naturale, autorizzati e attuati dall' Ente Parco.

art.4 Sistema della accessibilità e fruizione del Parco

L' accessibilità al Parco avviene attraverso il sistema di infrastrutture indicato nell' Elaborato T2. Il sistema delle infrastrutture per l' accesso al Parco risulta così articolato:

-**viabilità principale di accesso al Parco**: esterna al Parco e percorribile senza limitazioni. Consente il raccordo tra i principali centri posti a corona del Parco;

-**viabilità di penetrazione ad accesso regolamentato**: interna al Parco e/o al Pre-Parco, permette l' accesso motorizzato a centri visita e aree attrezzate, o altre località incluse nel perimetro dell' area protetta. L' Ente Parco, con il Regolamento, provvederà alla regolamentazione del traffico motorizzato su questa viabilità in relazione alle strutture ricettive presenti e ai parcheggi esistenti e/o previsti dal P.T.P. In sede di redazione del Regolamento si stabilirà, sulla base dei criteri di cui sopra, il numero massimo di mezzi motorizzati ammessi lungo la suddetta viabilità. Le strade ad accesso regolamentato, e i principali criteri cui attenersi nella relativa regolamentazione sono i seguenti:

-strada provinciale del Cavone, da località La Boccia ad anello piste sci: la regolamentazione sarà volta a limitare l' accesso alle auto private e a favorire modalità d' accesso collettive organizzate;

-strada per Pianaccio e Monteacuto delle Alpi (dall' immissione sulla Provinciale, a Lizzano): la regolamentazione sarà volta ad ottimizzare le modalità d' accesso ai due centri, in riferimento ai limiti strutturali del sistema di viabilità e sosta ad essi relativo;

-strada di Segavecchia, da Pianaccio a Segavecchia: la regolamentazione sarà volta a calibrare l' accessibilità alle effettive caratteristiche e funzioni del luogo;

-**viabilità di servizio**: chiusa al traffico motorizzato privato, dotata di sbarra, è utilizzabile -con mezzi motorizzati- esclusivamente per esigenze di servizio del Parco, vigilanza e soccorso, attività agro-silvo-pastorali consentite dal P.T.P., "servizi navetta" autorizzati e/o gestiti dall' Ente Parco; è sempre percorribile sia a piedi che con biciclette o a cavallo;

-**sentieri**: percorribili prevalentemente a piedi; il Regolamento potrà eventualmente prevederne l' utilizzazione anche con biciclette e cavalli: questi usi dovranno essere consentiti solo in casi particolari, quali la necessità di chiudere anelli percorribili ad ogni modo di accesso. I sentieri sono segnalati con appositi segnavia e dotati di indicazioni sul percorso, sulle direzioni e sulle mete raggiungibili; possono essere attrezzati con pannelli informativi.

Nel rispetto delle norme di zona e in relazione alla verifica delle dinamiche di afflusso dei visitatori, il Regolamento potrà effettuare aggiustamenti e specificazioni in merito al sistema della percorribilità sopra descritto. Lo stesso Regolamento potrà stabilire tempi e modalità di rotazione degli usi dei sentieri.

Non è consentita l'apertura di sentieri non individuati nelle tavole di Piano.

Su tutti i sentieri non è consentito il transito con mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi di servizio del Parco e solo per esigenze di manutenzione o emergenza.

Non sono consentiti interventi di impermeabilizzazione nelle strade non asfaltate.

I sentieri e la viabilità di servizio potranno essere utilizzati nella stagione invernale come piste da fondo, solo nelle zone C e nel Pre-Parco: a tal fine potranno essere eseguiti interventi di sistemazione dei percorsi destinati.

Il sistema delle attrezzature specificamente destinate alla fruizione del Parco, risulta il seguente:

-centri visita con funzioni informative sulle opportunità e le iniziative del Parco, e di appoggio delle attività di educazione ambientale e ricerca scientifica promosse dal Parco:

- a Pianaccio: svolge anche il ruolo di centro parco, cioè di sede amministrativa del Parco, nonché di foresteria del Parco;

- a Poggiolforato: in collegamento con l' esistente "Centro di documentazione della cultura montana";

- a Madonna dell' Acero (Pian d' Ivo): con locali attrezzati ad uso foresteria del Parco;

- a Vidiciatico;

- le aree attrezzate di terminale sono adibite all'accoglienza e alla sosta dei visitatori; sono situate in corrispondenza dei punti di chiusura o regolamentazione del traffico privato, sono attrezzate con un piccolo parcheggio, con tavoli, panche, pannelli informativi, eventuale punto d'acqua e raccolta rifiuti:

- a Rio Rì

- a Segavecchia

- al Cavone

nei centri di Poggiolforato, Montecuto delle Alpi, La Cà, Vidiciatico, Lizzano in Belvedere saranno previste attrezzature informative sul Parco presso i parcheggi. La sistemazione delle aree attrezzate e degli spazi di cui sopra non dovrà comunque comportare opere di sbancamento, disboscamento o modifica degli attuali assetti morfologici e clivometrici dei luoghi;

-bivacchi: strutture pubbliche, poste in vicinanza dei principali percorsi escursionistici, e quindi accessibili solo tramite sentiero, con funzione di posti tappa aperti; a tale uso dovranno essere destinate e attrezzate le strutture esistenti:

- al Passo della Donna Morta
- a Monti Grossi;

In particolare, in località Monti Grossi la struttura esistente potrà essere recuperata solo a condizione che non sia necessaria l'apertura di viabilità di cantiere o di servizio, la realizzazione di nuove infrastrutture o interventi sul sentiero esistente.

-rifugi: strutture pubbliche chiuse, che possono essere fruite, a richiesta, da singoli e gruppi organizzati ovvero gestite dal Parco per iniziative didattiche ed educative o di supporto alla ricerca; una quota della struttura, gestita anche da privati, può essere utilizzata con funzioni di piccolo ristoro, informazioni sul Parco, soccorso e altre funzioni similari. Le strutture di questo tipo sono localizzate :

- a Sasseto
- a Le Malghe
- a Segavecchia
- alla Sboccata dei Bagnadori

- Strutture ricettive esistenti (individuate alla tavola T.2): le strutture di proprietà pubblica a gestione privata oltre ai servizi di ristoro e/o pensione possono offrire, previa convenzione, servizi di pubblica utilità e di interesse del Parco.

Con le medesime finalità il Parco può stipulare convenzioni anche con le strutture private individuate.

-parcheggi di servizio al parco: aree di sosta per autoveicoli, utilizzati dai fruitori per l'accesso al Parco. Il sistema di parcheggi indicato nell'elaborato T.2 comprende parcheggi esistenti e di progetto. In pre-Parco il parcheggio in località La Boccia, individuato dal P.T.P. è da considerare l'unico la cui realizzazione è compatibile con le finalità del Parco.

In zona C i parcheggi esistenti in località Madonna dell'Acero - Pian d'Ivo e Cavone dovranno essere oggetto di interventi di riqualificazione e di arredo che ne migliorino e ne precisino l'estensione e l'organizzazione sia mediante segnaletica orizzontale, sia mediante la realizzazione di elementi vegetali (siepi, alberature singole o in gruppo) che li separino dalla contigua sede stradale.

In attuazione delle previsioni delle zone di espansione del PRG in località Casale, i parcheggi dovranno essere realizzati in modo da poter essere utilizzati anche per la fruizione del Parco.

La realizzazione dei parcheggi non dovrà comportare sbancamenti di alcun genere. L'immagine e la struttura compositiva dei parcheggi stessi dovrà essere particolarmente curata in sede progettuale: la pavimentazione utilizzata dovrà, ove possibile, consentire la crescita di manto erboso e la messa a dimora di piante tra i posti auto, in forma di boschetti interposti; in alternativa dovranno essere previste alberature ai bordi dell'area adibita a parcheggio.

Non è consentito l' impianto di attrezzature diverse da quelle precedentemente descritte all' interno del Parco e del Pre-Parco. Eventuali attrezzature, diverse da quelle sopra indicate, già esistenti al momento della approvazione del presente piano, dovranno essere rimosse.

Per ognuna delle attrezzature sopra elencate (con esclusione dei Centri Visita e delle attrezzature private) è individuata dal P.T.P. una' area di pertinenza, individuata in modo dettagliato nelle tavole in scala 1:5.000 allegate alla presente normativa. Nel caso di parcheggi e aree attrezzate l' area di pertinenza coincide con l' area che può essere interessata alla realizzazione delle infrastrutture; nel caso di bivacchi o rifugi, l' area di pertinenza costituisce un intorno che deve essere sistemato contemporaneamente ad interventi sulle strutture edilizie o sulle attrezzature, in modo da proteggere l' ambiente circostante dal carico antropico maggiore indotto dalle suddette attrezzature.

TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO IN ZONE

art.5 "Zona A" di protezione integrale

1) quadro di riferimento

Le zone A sono costituite da ambiti territoriali di particolare pregio naturalistico e paesaggistico e pertanto meritevoli di protezione integrale. Si tratta di zone ricomprese tra quelle a più elevato grado di naturalità presenti nel parco, nelle quali la vegetazione e la fauna presenti rivestono particolare valore: esse infatti ricomprendono al loro interno parte degli ambienti di brughiera di crinale e di prateria di alta quota e tutti gli ambienti connotati dalla vegetazione erbacea delle cenge e dei versanti rocciosi nei quali è ambientata la fauna di maggior interesse biogeografico (fauna delle praterie e delle brughiere d' altitudine, specie a distribuzione boreo-alpina).

In tali zone, ai fini della tutela idrogeologica, non è necessario alcun intervento di modificazione dell' assetto del suolo .

Esse presentano caratteristiche di bassa compromissione per effetto della rara frequentazione da parte del pubblico ed anche in relazione a ciò si connotano come particolarmente idonee a costituire ambito di tutela integrale.

Tali ambiti per le loro caratteristiche assumono il massimo valore rispetto alle finalità di salvaguardia della biodiversità e devono essere protette in modo integrale.

La salvaguardia integrale dell' ambiente fisico e della vegetazione naturale, lasciati alla spontanea evoluzione, è l' unica e necessaria condizione da rispettare per la conservazione di questi ambienti di particolare valore.

2) disposizioni attuative e gestionali

Nella zona A l' ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentita l' osservazione per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell' Ente Parco, come previsto dall' art.7, comma 1 della legge regionale 2 aprile 1988 n.11.

Nelle zone A l' accesso del pubblico è vietato; il pubblico è ammesso, solo se autorizzato dall' Ente Parco, unicamente per motivi di studio, di soccorso o di sicurezza. E' vietato, allo stesso modo, qualsiasi tipo di intervento all' interno della zona.

art.6 "Zona B" di protezione generale

1) quadro di riferimento

Alle zone B appartengono diverse parti di territorio del Parco, ognuna specificamente caratterizzata, il cui regime di protezione generale è ugualmente riferito ai criteri di rigorosa protezione di suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna, di cui al comma 1, lettera b) della legge regionale 2 aprile 1988 n.11. La caratterizzazione dei diversi ambiti territoriali, del ruolo di ognuno di questi all' interno del Parco, e delle conseguenti disposizioni attuative, sono organizzati mediante la suddivisione della zona in due sottozone, B1 e B2.

Le zone B1 sono costituite da parte dei crinali principali e dei loro contrafforti, nelle quali si trovano prevalentemente vegetazione di alta quota e zone umide perenni o stagionali, che ne costituiscono elementi ambientali di particolare rilevanza. In questa zona l' obiettivo primario è la conservazione dell' habitat, allo scopo non solo di conservare gli attuali assetti, ma anche di favorire il dinamismo naturale delle formazioni secondarie verso tipi di maggiore stabilità strutturale. Potranno essere promossi interventi di restauro della copertura erbosa o di sistemazione in verde.

Le zone B2 sono costituite da ambienti altomontani prevalentemente forestali, con buono ed elevato grado di naturalità, nei quali i criteri di intervento sono finalizzati ad ottenere diverse situazioni finali, da raggiungersi mediante il successivo conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti dal P.T.P.:

- nelle zone caratterizzate da boschi a maggiore grado di naturalità si prevede una gestione forestale indirizzata a favorire usi multipli integrati del bosco;
- nelle zone caratterizzata da boschi a minore grado di naturalità, si indirizza la gestione verso l' uso turistico e si ammettono forme di gestione tradizionali.

Le modalità di salvaguardia e fruizione delle zone B sono strettamente collegate con quelle della zona A, in quanto le zone B costituiscono una sorta di "estensione" sul territorio delle zone A. Infatti, da un punto di vista paesaggistico e ecologico, esse possono essere definite "ambiti di relazione" tra ambienti morfologici, vegetazionali e paesaggistici diversi, e hanno un valore ambientale non inferiore a quello delle zone A. In esse pertanto possono essere coerentemente definite modalità di fruizione complementari a quelle delle zone A.

2) disposizioni attuative e gestionali

In queste zone è ammessa l' utilizzazione del territorio per attività silvocolturali e pastorali, se condotte in modo compatibile e coerente al perseguimento delle finalità di protezione dell' ambiente, secondo quanto disposto dalle normative del P.T.P. La protezione di suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna è regolata tramite le norme di cui all' art. 3, salvo quelle -più restrittive- di seguito riportate per la zona e le relative sottozone. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla salvaguardia delle acque, sotterranee e di superficie, comprese le fasi dell' innevamento, nonché alla loro interconnessione con le attività turistiche, estive e invernali. Al fine di favorire il progressivo recupero delle caratteristiche naturali dell' ambiente, è fatto comunque divieto di immettere specie vegetali e animali non compatibili con i caratteri naturali locali, di introdurre nuove colture legnose industriali o specie arboree non locali.

Sono consentite opere di conservazione del suolo, di manutenzione della viabilità di servizio e dei sentieri (è vietato l' ampliamento dei tracciati esistenti e l' esecuzione di opere di manutenzione che possano danneggiare la vegetazione circostante il tracciato), nonché la manutenzione dei prati-pascoli, nei limiti precedentemente espressi. Nelle zone B sono comunque incompatibili l' apertura di nuove piste carrabili di qualsiasi tipo, nonché di nuovi impianti per attività turistiche invernali o estive e di attrezzature legate alla fruizione del parco diverse da quelle individuate dal P.T.P. L' accesso motorizzato è vietato, salvo che per le necessità connesse alla gestione agricola e forestale, per la gestione di impianti di pubblica utilità e di altre attività economiche già esistenti nell' area, per la gestione dei centri di servizio al Parco, nonché per motivi di soccorso e di sicurezza.

L' Ente Parco, al fine di perseguire l' obiettivo di salvaguardare determinate parti del territorio di particolare interesse paesistico e naturalistico, potrà emanare prescrizioni dirette ad imporre la cessazione delle attività produttive in corso, previo riconoscimento di un adeguato indennizzo, ovvero stabilire incentivi finalizzati al recupero di dette parti, sulla base di regolamenti comunali, di leggi regionali e statali.

Nella zona B si applicano, ai sensi della legislazione vigente, i seguenti divieti, che dovranno essere recepiti nel Regolamento del Parco:

- accendere fuochi;
- abbandonare rifiuti;
- allestire installazioni per attendamenti o campeggi;
- realizzare piazzali per la sosta e la ricreazione;
- uscire dai sentieri segnalati, salvo che per l' esercizio dell' alpinismo.

Relativamente al patrimonio edilizio esistente sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria ai sensi dell' art.42 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47;
- manutenzione straordinaria ai sensi dell' art.43 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47;
- restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo A e B, ai sensi dell' art.36 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47;
- adeguamento igienico, statico e tecnologico, con mantenimento della destinazione d' uso esistente, senza aumento della superficie utile e del volume delle costruzioni, ad eccezione delle opere determinate da necessità di servizi igienici;
- demolizione senza ricostruzione;
- sono in ogni caso vietate nuove costruzioni e mutamenti di destinazione d' uso.
- entro un anno dalla approvazione del P.T.P., per ogni edificio esistente in zona B dovrà essere formalmente regolarizzato il rispetto delle leggi vigenti in materia di smaltimento dei reflui, tramite il rilascio della prevista autorizzazione allo scarico da parte degli enti competenti.

Disposizioni relative alla zona B1

Nella zona B1, e per una fascia di circa 100 m al di sotto di tale limite, è vietata la raccolta di piante o loro parti, compresi fiori e frutti. In questa zona non possono essere ammesse deroghe alla protezione disposta dalla legge regionale 2/77.

Il pascolo e le aree ad esso adibite dovranno essere specificamente indicate e autorizzate dall' Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, e tenendo conto delle necessità della fauna stanziale. Le opere di recinzione sono escluse nei tratti interessati alla viabilità, anche pedonale, del Parco.

Disposizioni relative alla zona B2

Gli interventi sulla vegetazione forestale devono essere ispirati a criteri di tutela della vegetazione, di restauro e riqualificazione naturalistica, meglio specificati all' art. 3, punto 3.3 delle presenti norme e nell' Elaborato T.4 . A tali criteri e indirizzi saranno conformati i piani di gestione forestale; in tali piani, per le parti di territorio ricadenti in questa zona, non sarà possibile prevedere l' apertura di nuove piste forestali.

Inoltre, nelle zona B2:

-le recinzioni dei boschi sono vietate; è consentita l' eventuale realizzazione di recinzioni a protezione delle aree forestali in rinnovazione minacciate, sempre che tali recinzioni siano realizzate mediante fili o mediante reti distanti dal suolo almeno 20 cm e che comunque vengano rimosse alla fine di ogni ciclo d' uso;

-i piani di gestione forestale potranno prevedere aree forestali destinate a forme tradizionali di gestione, come quelle a castagneto da frutto;

-la raccolta dei funghi e dei frutti spontanei del bosco è compatibile se condotta entro i limiti conseguenti gli obiettivi di protezione della zona, che verranno stabiliti dall' apposita regolamentazione di cui al precedente art. 3, punto 3.4 .

art.7 "Zona C" di protezione e riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione turistica

1) quadro di riferimento

La zona C è costituita dall' ambito territoriale tradizionalmente frequentato da parte dei visitatori in modo più intenso, per la presenza di luoghi di interesse storico-artistico-religioso, per la vicinanza dei luoghi di maggior interesse ambientale, per la presenza di attrezzature ricettive e per la facile accessibilità. Tale ambito territoriale risulta pertanto una fascia di filtro tra Pre-Parco e Parco, che necessita di un particolare regime di protezione e riqualificazione dell' ambiente.

All' interno della zona C si trovano parti del territorio di particolare complessità, sia per più intensa antropizzazione e frequentazione, sia per il notevole pregio storico ambientale, da riorganizzare in funzione di una fruizione regolata del Parco. La loro doppia natura di meta qualitativa e di fattore di regolazione dei flussi e delle attività turistiche, ne determina il particolare regime normativo, basato fondamentalmente su indicazioni di recupero e riqualificazione delle potenzialità delle strutture esistenti, nonché sull' utilizzazione di strumenti di attuazione specifici.

La zona C è articolata in ambiti che hanno differenti finalità e si attuano secondo modalità specifiche. Negli allegati alle norme (tavole in scala 1:5.000) sono individuate le aree di pertinenza degli insediamenti di Madonna dell' Acero e Cavone, che sono caratterizzate da specifici obiettivi stabiliti dal P.T.P.; il rimanente ambito è destinato alla protezione dell' ambiente e alla riqualificazione dei percorsi di fruizione.

Gli obiettivi per le due aree a maggiore fruizione sono:

-Madonna dell' Acero: la zona comprende la prestigiosa località, dalle notevoli valenze storiche, paesistiche e ambientali; questa località andrà progressivamente e integralmente riconvertita alla

ricettività del Parco, mantenendone e potenziandone la funzione di naturale "santuario" (storico-artistico e religioso), riqualificando le strutture edilizie storiche esistenti e riorganizzando l'utilizzazione agricola dell'intorno:

-Cavone: la zona, originariamente di grande valore geomorfologico e paesistico, risulta compromessa completamente per gli interventi fuori scala riguardanti le sistemazioni viarie ed edilizie. Per questa zona gli obiettivi di progetto sono quelli del restauro ambientale, del controllo della pressione antropica, della riorganizzazione del rapporto tra area umida e strada. La località dovrà essere sistemata in modo da mantenere il ruolo di meta del Parco e di ingresso-base di partenza per escursioni. E' confermata dal Piano la presenza della struttura ricettiva privata esistente.

2) disposizioni attuative e gestionali

Nelle zone di cui al presente articolo su tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-sanitario, statico e tecnologico.

Ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario può essere consentito un ampliamento massimo del 10%, comunque non superiore a 70 mq, per l'edificio.

Nelle aziende agricole esistenti dovranno essere favorite le pratiche agricole a basso impatto, nonchè le possibilità di sviluppo del turismo rurale.

Nelle zone individuate come boscate alla tavola T. 4 sono ammesse le utilizzazioni secondo gli indirizzi di cui all'articolo 3, punto 3.3 delle presenti Norme.

Sono inoltre consentiti gli interventi di sistemazione e manutenzione dei sentieri, compresi quelli utilizzabili come piste per lo sci da fondo, dei quali non dovranno in ogni caso essere alterate le dimensioni e le caratteristiche.

In particolare, per l'areale di Madonna dell'Acero, come individuato nella cartografia allegata alle presenti norme, gli interventi dovranno riguardare:

- la sistemazione dei percorsi interni all'area, sia carrabili che pedonali, delimitando, preferibilmente con aiuole e alberature, le zone destinate alla sosta dei veicoli. La definizione dei percorsi dovrà tener conto dell'antico percorso di accesso e delle edicole votive ad esso pertinenti;

- le strutture per la fruizione del Parco e le strutture ricettive private.

Gli interventi dovranno avere l'obiettivo generale di allontanare le zone di sosta dei veicoli dal santuario, anche individuando possibilità alternative nell'ambito delle zone C, di valorizzare l'emergenza storico-culturale ed essere previsti nel rispetto delle norme generali di zona, nonchè avere il coordinamento ed il nulla-osta dell'E.d.G. del Parco.

Per l'areale del Cavone, come individuato nella cartografia allegata alle presenti norme, gli interventi dovranno riguardare:

- la riorganizzazione degli spazi utilizzati dai visitatori, sistemando un percorso attorno al bacino che si innesti col sentiero verso il Corno alle Scale;
- la sistemazione delle aree all'intorno dell'edificio esistente, con materiali naturali, previa eliminazione degli esistenti (incongrui);
- la porzione di sede stradale verso il bacino, che dovrà essere sistemata in modo da garantirne la percorribilità pedonale, eventualmente differenziando la superficie da quella stradale e inserendo elementi di arredo verde;
- il sistema di protezione ambientale degli ambiti confinanti con l'area in oggetto, garantendo opportune fasce di transizione tra luogo frequentato e bosco, nelle quali siano messi in opera elementi di mitigazione dell'impatto antropico; in particolare la stazione d'arrivo della seggiovia, dal lato prospiciente l'area attrezzata, dovrà essere isolata visivamente;
- dovrà essere curato l'inserimento ambientale dei parcheggi esistenti, secondo i principi esposti al precedente art. 4 .

TITOLO IV - ZONA DI PRE-PARCO

art.8 Generalità

Le zone definite Pre-Parco ed indicate con apposite rappresentazioni grafiche nella cartografia di Piano, assolvono alla funzione di aree di relazione tra il sistema insediativo di riferimento e il Parco in quanto tale; in tali aree si eserciteranno attività complementari di protezione e di servizio al territorio del Parco.

Nelle zone di pre-Parco le attività estrattive sono vietate.

In tutto il territorio di Pre-Parco sono comunque considerati ammissibili i seguenti interventi e le seguenti attività:

- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978 n.47; i manufatti in materiali naturali (pietra e legname), quali muretti a secco di sostegno e mulattiere, di delimitazione delle proprietà, di

sostegno a terrazzamenti, ponticelli e passerelle, sostegni e gradini in legname lungo i sentieri, devono essere mantenuti in efficienza o ripristinati con materiali naturali idonei;

-l'attività venatoria, altrimenti ammissibile e regolamentata nel pre-Parco secondo i principi di cui al comma successivo, non può essere estesa alle aree attualmente ricomprese nelle Oasi di protezione della fauna, che pertanto rimarranno destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di specie selvatiche, con particolare riferimento a quelle protette.

Nelle aree di pre-Parco non sottoposte a specifico regime di tutela della fauna attraverso il Regolamento del Parco l'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino pregiudiziali per le zoocenosi del Parco e che siano compatibili con l'esercizio delle attività turistiche ed escursionistiche.

Tale attività, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/88 e dell'art. 21 della L.R. 8/94 è sottoposta a specifica normativa da parte del Regolamento per quanto riguarda le forme, i mezzi e le modalità di caccia con particolare riferimento a:

- elenco delle specie faunistiche cacciabili;
- densità di caccia;
- periodi, giornate ed orari di caccia;
- carniere;
- limitazioni alle tecniche per l'esercizio della caccia vagante;
- condizioni di accesso dei cacciatori con priorità per i residenti nei Comuni del Parco e pre-Parco e per i proprietari conduttori di fondi;
- modalità di riscossione di eventuali entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Per la formazione del piano faunistico provinciale e la redazione dei programmi gestionali di intervento annuale l'E.d.G. contribuisce per il territorio di sua competenza con il supporto del C.T.S. e sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti norme.

- il Regolamento dovrà prevedere piani, programmi e misure di disciplina della caccia, prevedendo altresì la creazione di zone di rifugio e salvaguardia degli ambienti più significativi per la fauna;

- dovranno essere previsti interventi di miglioramento ambientale, quale creazione e mantenimento di corridoi ecologici (con particolare riferimento ai corsi d'acqua) e quinte verdi, recupero di siepi, miglioramento del sottobosco, ecc.;

- dovranno essere previsti interventi di gestione a fini faunistici dei castagneti, caratterizzati da un alto valore di presenze faunistiche;

-la libera percorribilità pedonale, basata sull'utilizzazione della rete di sentieri esistenti, e l'uso di mezzi motorizzati sulle strade esistenti. L'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi

compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade interpoderali e le piste di esbosco e servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, l' approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di bivacchi, posti di ristoro, strutture per l' alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l' espletamento di funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.

All' interno della zona di Pre-Parco, o in centri abitati in essa iscritti, sono previste le seguenti strutture e aree di servizio:

-centri visita:

- a Pianaccio: svolge anche il ruolo di centro parco, cioè di sede amministrativa del Parco, nonché di foresteria del Parco;
- a Poggiolforato: in collegamento con l' esistente "Centro di documentazione della cultura montana";

-strutture ricettive private:

- a Pianaccio,
- a Monte Pizzo,
- a Poggiolforato,
- presso i campi da sci (Rocce, Baita del Sole, Tavola del Cardinale, Chalet);

Tali aree e strutture sono meglio descritte nell' art. 4 e individuate nell'Elaborato T.2:

-parcheggi di servizio al Parco:

- a La Boccia

Queste aree, individuate nelle tavole in scala 1:5.000 allegate alla presente normativa, devono essere considerate come le uniche in cui la realizzazione di tali infrastrutture è da considerarsi compatibile con le finalità del Parco.

Come già indicato nell' art.4, l' immagine e la struttura compositiva dei parcheggi dovrà essere particolarmente curata in sede progettuale: la pavimentazione utilizzata dovrà consentire la crescita di manto erboso e la messa a dimora di piante tra i posti auto e in forma di boschetti interposti.

Il Pre-Parco è suddiviso in tre differenti sottozone, per ognuna delle quali sono di seguito riportati specifici obiettivi di gestione:

a) Pre-Parco boschivo (PPb): è costituito da zone ricoperte da foreste, storicamente regimate sia da usi civici, di pertinenza delle comunità locali, che da privati proprietari; la loro collocazione ed estensione ne fanno un vasto sistema boschivo di transizione tra le foreste appenniniche e i centri abitati;

b) Pre-Parco storico-agrario (PPa): è costituito dalla zona caratterizzata dagli assetti agro-silvo-pastorali tradizionali, che comprende insediamenti stabili, insediamenti stagionali, viabilità minore di accesso;

c) Pre-Parco sciistico (PPs): è costituito dalla vasta area interessata dalla stazione sciistica invernale del Corno alle Scale.

art.9 Pre-Parco boschivo (PPb)

La zona di Pre-Parco boschivo è destinata a funzioni di tutela naturalistica e alla normale produzione forestale, nella misura in cui tale attività non sia in contrasto con la suddetta finalità. Sono ammesse le attività legate alla fruizione e al tempo libero, secondo quanto previsto dall'art.3 punto 3.8 delle presenti norme.

I Piani di gestione forestale (o Piani economici) di iniziativa pubblica o privata dovranno acquisire il parere dell'E.d.G. del Parco prima della loro approvazione da parte dell'Ente competente. L'E.d.G., in attesa degli esiti di uno studio approfondito sulle caratteristiche vegetazionali del territorio del pre-Parco, valuterà la conformità di tali piani in relazione alle caratteristiche delle diverse compagini boschive individuate dalla "Carta della vegetazione del Parco del Corno alle Scale" in scala 1:10.000 elaborata dal Servizio Cartografico della Regione Emilia-Romagna.

Per gli interventi da effettuarsi in assenza dei Piani di gestione dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione, ferma restando l'obbligatorietà della piena conformità alle disposizioni delle P.M.P.F. vigenti.

E' ammessa la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, solo se previste da Piani di gestione suddetti, di larghezza non superiore a 3,5 ml, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati.

art.10 Pre-Parco storico-agrario (PPa):

La zona di Pre-Parco storico-agrario è destinata a funzioni di tutela naturalistica e alla normale produzione agricola, nella misura in cui tale attività non sia in contrasto con la suddetta finalità. Sono ammesse le attività legate alla fruizione e al tempo libero, secondo quanto previsto dall'art.2, punto 2.9 delle presenti norme.

E' consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali da larghezza non superiore a 4 ml, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla gestione dei fondi ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti

di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari.

Nella zona ricompresa tra Monteacuto e Pianaccio, caratterizzata dalla presenza di castagneti da frutto, al fine del recupero di tali colture, sono consentiti i seguenti interventi:

- il restauro delle piante da frutto e la sistemazione del sottobosco, comprensivi degli interventi necessari sui percorsi e sentieri e sulle relative opere accessorie, quali muretti di sostegno;
- il recupero delle strutture edilizie esistenti, per usi legati alla produzione delle castagne e per usi di tipo didattico e divulgativo.

L' E.di G. potrà, nell'ambito del Programma di sviluppo, prevedere forme di incentivazione e facilitazioni economiche a favore degli operatori.

Ai fini di una efficace protezione faunistica, negli interventi di trasformazione del territorio nelle zone PPa, si dovrà aver cura di conservare ecosistemi aperti, prativi e incolti, con vegetazione erbacea spontanea a Graminacee, Crucifere, Leguminose, Composite ecc...

art. 11 Pre-Parco sciistico (PPs)

In questa specifica zona di Pre-Parco sono considerate ammissibili le pratiche sportive invernali se e in quanto compatibili con la protezione dell' ambiente circostante

Sono ammesse le attività legate alla fruizione e al tempo libero, secondo quanto previsto all'art.3, punto 3.8 delle presenti norme.

Sono inoltre ammesse le attività pastorali, secondo le modalità previste per la zona B1.

Ogni altra attività deve essere considerata contrastante con le finalità proprie del Pre-Parco.

Per quanto riguarda la compatibilità della stazione sciistica con il regime di protezione delle aree circostanti, è necessario considerare che l' attuale stato di degrado, provocato dalla fruizione intensa e concentrata e dalle modalità dell' occupazione di suolo, è tale da richiedere una profonda riorganizzazione dell' insieme e una accurata riqualificazione, sia delle strutture esistenti, sia dei rapporti esistenti tra tali strutture e i centri e le aree circostanti. Anche relativamente agli impianti, la stazione sciistica necessita di una riconversione funzionale, e pure il sistema di servizi ad essa relativi richiede interventi di riqualificazione. E' pertanto da ritenersi necessaria una riprogettazione complessiva della stazione stessa, che concili le esigenze ambientali con quelle funzionali.

Dovranno inoltre essere modificate le relazioni tra le località di provenienza dei fruitori, i centri abitati ai limiti del Parco e la stazione sciistica, tramite un sistema di accesso regolamentato volto a decongestionare la località terminale.

Al fine di attuare gli obiettivi di riqualificazione della stazione sopra descritti il P.R.G. del Comune di Lizzano in Belvedere dovrà, con riferimento a quanto previsto dall' art. 7, comma 6), lettera d) della legge regionale 2 aprile 1988, n.11, prevedere per l' area indicata un apposito Piano Particolareggiato. Tale piano dovrà prioritariamente porsi i seguenti obiettivi: la razionalizzazione degli impianti, la riqualificazione dei servizi, il recupero ambientale, avendo come scenario ottimale di fondo quello della ricostruzione e dell' uso sostenibile delle risorse della montagna; tale piano non potrà essere in contrasto con le scelte generali del presente P.T.P. e dovrà garantire un esercizio turistico, secondo un modello di fruizione appropriata alla tipologia appenninica di queste aree, e alla generale economia del Parco.

Il Piano Particolareggiato e le successive convenzioni per la sua attuazione dovranno soddisfare i seguenti obiettivi e prestazioni:

- la previsione di nuovi impianti è vincolata alla dismissione di impianti esistenti di almeno pari estensione, nonché al ripristino naturalistico delle aree dismesse da impianti. La previsione di nuove piste deve essere accompagnata dalla dismissione di piste esistenti, per le quali dovrà essere prevista la risistemazione del terreno secondo le forme della morfologia naturale dei luoghi e la ricostituzione del manto erboso mediante l'utilizzo di specie autoctone.
- dovranno essere prescritti gli interventi edilizi necessari per la sistemazione degli edifici esistenti, confermando le attuali strutture ricettive private; per ogni edificio, in sede di redazione del P.P. , andrà verificato l' impatto sul sistema delle acque, sia relativamente alla quantità di acqua utilizzata e alla sua provenienza, sia relativamente al sistema di scarichi e smaltimenti; inoltre andranno previsti interventi di mitigazione dell' impatto visivo sia degli edifici che delle altre attrezzature presenti nell' area, misure riferite, in particolare, alla fruizione estiva della stazione;
- dovranno essere disposte adeguate misure volte a garantire la conservazione delle forme relitte del glacialismo e del profilo morfologico del terreno e la tutela del paesaggio;
- dovrà essere prevista anche il funzionamento dei servizi nell' area anche durante la stagione estiva, e secondo le differenti esigenze di fruizione che la caratterizzano;
- dovranno essere indicati gli interventi di ripristino vegetazionale necessari, basati sull' assetto fitosociologico ed ecologico dell' area;
- dovrà essere prescritta l' utilizzazione di tecniche di bioingegneria e di specie vegetali autoctone per eventuali altri interventi di ripristino;
- dovranno essere previsti interventi di attenuazione dell' impatto ambientale e paesaggistico degli attuali parcheggi asfaltati prevedendo, ove possibile, alberature al bordo dei piazzali e attrezzature di servizio alla fruizione del parco (informazioni, sosta, etc.);

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, ai sensi degli art. 20-22 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:

- studio preliminare dettagliato delle componenti ambientali dell' area (assetto idrogeologico, idraulico, vegetazionale);

- estratti degli strumenti di pianificazione vigenti e delle proprietà catastali;
- planimetria in scala 1:1.000 della zona prima e dopo gli interventi, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferire le curve di livello, comprendente:
 - a) rilievo della vegetazione esistente con indicazione delle principali specie presenti
 - b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere,
 - c) eventuali vincoli e servitù esistenti;
- piante schematiche di tutti i piani di tutti gli edifici ricompresi nel piano in scala 1:200, con indicazione della attuale destinazione d'uso;
- almeno tre sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti maggiormente rilevanti;
- documentazione fotografica;
- planimetrie di progetto in scala 1:1.000, con l'indicazione delle diverse destinazioni d'uso previste nel comparto; dovranno essere indicati gli edifici e le loro aree di pertinenza, gli impianti, le piste, le aree lasciate alla vegetazione, la viabilità di servizio e i sentieri pedonali che attraversano l'area;
- piante schematiche di tutti i piani di tutti gli edifici ricompresi nel piano in scala 1:200, con indicazione della destinazione d'uso prevista;
- sezioni e profili in scala 1:500, con la rappresentazione dei manufatti previsti, confrontabili con i profili di rilievo dello stato di fatto;
- progetto di massima delle opere di urbanizzazione e degli impianti tecnici necessari;
- norme tecniche di attuazione;
- relazione geologica-geotecnica;
- relazione illustrativa;
- schema di convenzione

Il suddetto piano dovrà essere adottato entro un anno dalla approvazione del P.T.P..

Fino alla approvazione del P.P. sono ammessi:

- interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli edifici esistenti nella zona;
- ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di risalita attualmente esistenti sono inoltre consentiti:
 - gli interventi di adeguamento tecnico alle norme di sicurezza degli impianti esistenti, ovvero la sostituzione di impianto esistente senza modifica dell'attuale posizionamento. Qualora l'intervento di sostituzione consenta una diminuzione del numero degli impianti esistenti, il vincolo del ripristino nell'attuale posizionamento potrà essere derogato allorché l'intervento di sostituzione comporti, in termini d'impatto ambientale, un bilancio in cui i benefici risultino superiori ai costi;
 - gli interventi di dismissione di impianti esistenti non più necessari, subordinata alla contestuale rimozione degli impianti dismessi ed al recupero ambientale della rispettiva area di sedime;

- modesti interventi di adeguamento tecnico delle piste, finalizzati a garantirne la sicurezza.

Anche dopo l'attuazione del Piano Particolareggiato rimarrà di grande importanza per il Parco il controllo delle relazioni tra zona degli impianti sciistici e le circostanti zone protette; per questo sarà cura del Comune di Lizzano in Belvedere, in convenzione con chi attuerà il Piano Particolareggiato, garantire il funzionamento di un sistema di monitoraggio permanente, collegato al "programma" di cui all'art. 3, punto 3.6, che mantenga sotto controllo le acque in uscita dall'area sciistica verso il Parco, con particolare riferimento all'impatto sulle acque del torrente Dardagna e all'impiego di sorgenti. In base ai risultati del monitoraggio andrà verificata la capacità di carico antropico massimo ammissibile per la stazione sciistica.


ALLEGATI GRAFICI - scala 1: 5.000

Sistema delle attrezzature per la fruizione del Parco (art.4)


- Area attrezzata di Terminale *Rio Ri*
- Area attrezzata di Terminale *Cavone*
- Area attrezzata di Terminale e Rifugio *Segavecchia*
- Rifugio *Sasseto*
- Rifugio *Le Malghe*
- Rifugio *Sboccata dei Bagnadori*
- Bivacco *Passo della Donna Morta*
- Bivacco *Monti Grossi*

- Parcheggio esistente *Piste da sci*
- Parcheggio di progetto "*La Boccia*"

Area attrezzata di Terminale Rio Ri



Area attrezzata di Terminale Cavone



Area attrezzata di Terminale e Rifugio Segavecchia

BALZO DELLA SAETTA

Vivaiò

Rif. Segavecchia

RVO

delle

Farine

Candia


Madriò

FORESTALE

STRADA


RIO

MONTI GROSSI




Rifugio Sasseto


Croce Metallico
PUNTA SOFIA




Rifugio Le Malghe




Rifugio Sboccata dei Bagnadori




Bivacco Passo della Donna Morta




Bivacco Monti Grossi



Parcheggio di servizio al Parco esistente: "Piste da sci"




Parcheggio di servizio al Parco di progetto, in Pre-Parco: "La Boccia"



**Aree a maggiore fruizione caratterizzate da specifici obiettivi
(art.7)**

- Madonna dell' Acero
- Cavone

Area a maggiore fruizione caratterizzata da specifici obiettivi (art.7):
- Madonna dell'Acero



Area a maggiore fruizione caratterizzata da specifici obiettivi (art.7):
- Cavone

